



REGIONE DEL  
VENETO



PROVINCIA  
DI TREVISO



COMUNE DI  
PAESE

## NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Domanda di riesame screening VIA ai sensi art. 19 del D.lgs 152/06 e smi

ELABORATO	TITOLO ELABORATO	DATA
CT rev.00	CONTRODEDUZIONI TECNICHE	Ottobre 2024

PROPONENTE:



STRUTTURA DI COORDINAMENTO DELLA COMMESSA:



PROGETTISTA ESTENSORE RESPONSABILE DELL'ELABORATO:



EMISSIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	NOTE
00	10/2024	LR-AC	AC-LR-PS	AC-LR-PS	Nuova emissione – riscontro integrazioni Verifica assoggettabilità VIA

Questo documento costituisce proprietà intellettuale di Studio Calore S.r.l. e come tale non potrà essere copiato, riprodotto o pubblicato, tutto od in parte, senza il consenso scritto dell'autore (legge 22/04/1941 n. 633, art. 2575 e segg. C.C.)



## ***Sommario***

---

1. PREMESSA .....	1
2. CONTRODEDUZIONI – ANALISI CRITICITÀ DEL PROGETTO .....	2
4.1 Conformità dello SPA al D.lgs. 152/06 e s.m.i. ....	2
4.2 Conformità dello SPA al Piano Regionale Di Gestione Dei Rifiuti Urbani E Speciali (DGR n. 988 del 09/08/2022) .	3
4.3 Impatto Acustico .....	5
4.4 Emissioni in Atmosfera .....	5



## 1. PREMESSA

---

Il presente documento rappresenta le controdeduzioni tecniche alle osservazioni presentate dal Gruppo Consiliare Lista Vale e PD registrate al Protocollo Generale della Provincia di Treviso con e n. 48973 del 04/09/2024.

## 2. CONTRODEDUZIONI – ANALISI CRITICITÀ DEL PROGETTO

---

### 4.1 Conformità dello SPA al D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Come già evidenziato nel Parere Legale redatto dall'Avv. ██████████ si fa notare che il procedimento di verifica *in itinere* si inquadra nella tipologia progettuale prevista dal punto 8.t dell'allegato IV alla parte II, vale a dire “t) *modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)*”.

Quindi il «progetto» che deve essere esaminato non è l'impianto nella sua interezza (il quale è già stato valutato ed escluso dalla V.I.A. con decreto dirigenziale della Provincia di Treviso n. 25/2018 del 04.06.2018), bensì la modifica di quell'impianto.

Lo scopo del procedimento in corso è proprio di valutare l'eventuale aggravio ambientale che la modifica comporta al progetto già escluso dalla V.I.A..

Le opinioni del “Gruppo Consiliare Lista Vale e PD” sembrano quindi offrire una lettura di comodo, contraddittoria, in quanto riconosce che debbano essere valutati gli elementi di aggiornamento, al contempo invoca una revisione dello Studio Preliminare Ambientale per la parte di impianto che è già stato escluso dalla VIA.

Il “Gruppo Consiliare Lista Vale e PD” quindi:

- 1) **dimentica** che il livello di approfondimento del SPA è già stato valutato e ritenuto idoneo dagli Enti Competenti, quindi, per estensione, l'aggiornamento proposto è da ritenersi idoneo;
- 2) **dimentica** che l'oggetto del procedimento è la valutazione delle modifiche dell'impianto e tutte le revisioni si collocano in un impianto già valutato dagli Enti Competenti, secondo canoni e modalità che hanno già portato ad un decreto dirigenziale che esclude dalla VIA l'impianto;
- 3) **non comprende pienamente la norma** soggiacente al procedimento in atto ma invoca dettati normativi a sostegno delle proprie apodittiche tesi, anche laddove non possono essere applicate secondo il suo intendimento.

## 4.2 Conformità dello SPA al Piano Regionale Di Gestione Dei Rifiuti Urbani E Speciali (DGR n. 988 del 09/08/2022)

Il “Gruppo Consiliare Lista Vale e PD” cita parzialmente il paragrafo **1.1.6.1 Pianificazione urbanistica e distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici** dell’Elaborato D - Allegato A alla D.C.R. n. 988 del 09/08/2022.

Sembra distorta la lettura della norma, laddove il “Gruppo Consiliare Lista Vale e PD” si spinge apoditticamente a dire che il buffer da considerare sia quello di 150 m e non di 100 m.

La legge regionale n. 3/2000 e il P.R.G.R.U.S. sono preclari e non interpretabili rispetto a questo criterio localizzativo.

Gli impianti di recupero e smaltimento devono essere, infatti, ubicati *“di norma, nell’ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici”* [...] *“In tale contesto, la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti in zona produttiva o per servizi tecnologici è pertanto da considerarsi preferibile e quindi già di per sé idonea alla gestione rifiuti, poiché in linea con la norma regionale e frutto degli esiti della valutazione ambientale strategica”* [...].

Il P.R.G.R.U.S., infatti, stabilisce chiaramente:

*“Tutto ciò premesso, **qualora la zona non sia propria e la tipologia impiantistica lo richieda**, vanno certamente fatte opportune valutazioni in merito alla distanza da edifici destinati a civile abitazione (e non solamente centri abitati) oltre che da aree sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione).*

*Allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti - sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti e di cantiere - è definita una distanza di sicurezza minima tra:*

- *l’area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento, intesa come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto;*
- *le abitazioni, anche singole, e gli edifici pubblici, stabilmente occupati (sono esclusi edifici ad uso abitativo di stretta competenza del polo produttivo/impiantistico, ad esempio casa del custode, che non andranno considerati alla stregua delle abitazioni o edifici pubblici).*

*Le suddette distanze si computano come sopra descritto, indipendentemente dalla distanza fra la recinzione perimetrale dell’attività e le abitazioni o gli edifici pubblici di cui sopra.*

*In funzione della tipologia impiantistica valgono le seguenti distanze:*

[...]

*Per gli impianti di incenerimento e di trattamento chimico fisico e/o biologico le distanze sopra riportate costituiscono **criterio di esclusione o “vincolo assoluto” solo nel caso di nuovo impianto produttivo, o impianto produttivo esistente con annesso nuovo progetto di impianto di trattamento rifiuti, ubicato in area diversa da “zone territoriali***

**omogenee produttive o per servizi tecnologici”;** analogo criterio deve essere applicato anche agli impianti di recupero riportati nella seguente tabella.

Tipologia impiantistica di recupero	Distanza di sicurezza
Impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche	250 m
Impianti di selezione e recupero	100 m

[...]

Il P.I. del Comune di Paese, nella sua ultima versione, definisce l'area come **ZTO D1.2: Aree produttive consolidate di completamento**: un'area produttiva che è idonea all'insediamento di un impianto di trattamento rifiuti.

Ne consegue che nessun limite ad oggi deve essere applicato alla fattispecie in oggetto.

Le distanze, cui il “Gruppo Consiliare Lista Vale e PD” si riferisce, sono definite per:

- scariche di rifiuti inerti – **definizione non applicabile all'impianto di FUTURA RECUPERI SRL;**
- scariche di rifiuti non pericolosi (secchi o comunque non putrescibili) – **definizione non applicabile all'impianto di FUTURA RECUPERI SRL;**
- impianti di incenerimento – **definizione non applicabile all'impianto di FUTURA RECUPERI SRL;**
- impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico – **definizione non applicabile all'impianto di FUTURA RECUPERI SRL.**

Si ricorda che **non è sufficiente che un impianto svolga un'operazione di D15, per essere classificato come discarica**. Si ricorda che FUTURA RECUPERI SRL, come esplicitato chiaramente nello SPA ai paragrafi 0.3, 1.2 e 1.2.4, intende svolgere l'attività di deposito preliminare D15, in parallelo a quella di messa in riserva R13, solo ed esclusivamente sui rifiuti “propri”, costituiti dai residui derivanti da esse e dei rifiuti derivanti dalle manutenzioni delle strutture impiantistiche.

Riguardo ai potenziali impatti, lo SPA fornisce adeguate analisi per la valutazione di tutti gli aspetti salienti del progetto, sul quale gli Enti competenti si sono già espressi, escludendo dalla procedura di VIA l'impianto di cui trattasi.

Le valutazioni proposte risultano quindi apodittiche, non basate su dati o prove che possano essere legate, anche tangenzialmente, alle attività dell'impianto di FUTURA RECUPERI SRL.



E' peraltro ingenerosa e sgradevole l'allusione all'incompetenza delle figure deputate alla valutazione del progetto (soggetti che si sono già pronunciati con il decreto dirigenziale della Provincia di Treviso n. 25/2018 del 04.06.2018) e dell'estensore dello SPA.

### 4.3 Impatto Acustico

La valutazione preliminare di impatto acustico è stata aggiornata, tenendo conto delle modifiche impiantistiche all'elaborato "22.rev01\_RT previsionale imp. Acustica".

### 4.4 Emissioni in Atmosfera

Preliminarmente, l'impianto in valutazione genera potenzialmente emissioni di polveri di carta, plastica, legno. Tale considerazione deriva dal fatto che i processi, posti in depressione, riguarderanno la selezione manuale di materiali misti, costituiti da frazioni di carta, plastica, legno. Non sono prevedibili ulteriori tipologie di inquinanti. La tecnologia impiantistica con filtrazione a maniche rappresenta, da decenni, una tecnologia con funzionalità ed efficacia unanimemente condivise fra gli addetti ai lavori e fra gli Enti di Controllo. Ciò è ampiamente riscontrabile da analisi delle emissioni in atmosfera che innumerevoli aziende del territorio di riferimento, utilizzando tecnologie similari, effettuano e riscontrano periodicamente agli Enti competenti.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Come riportato nelle BAT - Migliori Tecniche Disponibili, conformemente alla Decisione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, l'utilizzo di tale dispositivo è contemplato e richiamato come una delle migliori precauzioni ai fini dell'abbattimento delle emissioni atmosferiche (sia per inquinanti organici, sia inorganici, nonché per le polveri). Si evidenzia, pertanto, tale aspetto, citando la BAT 14 "Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera — in particolare di polveri, composti organici e odori — o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito" al punto d): "Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse" per la quale le tecniche comprendono la "Raccolta e invio delle emissioni a un adeguato sistema di abbattimento (cfr. sezione 6.1) mediante un sistema di estrazione e/o aspirazione dell'aria in prossimità delle fonti di emissione" e alle successive BAT ( ad esempio la BAT 25 "Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito" al punto b) "filtro a tessuto" – "sezione 6.1" o di nuovo alla BAT 41: "Per ridurre le emissioni di polveri, composti organici e NH3 nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito" al punto c): "filtro a tessuto" – "sezione 6.1" ).

Si nota quindi quanto sia considerevolmente previsto dalle BAT di cui Decisione UE 2018/1147, richiamando il punto "6. Descrizione delle tecniche" e "6.1. Emissioni convogliante nell'atmosfera", l'utilizzo del "filtro a maniche" o "filtro a tessuto" come una delle migliori tecniche disponibili ai fini di abbattimento delle emissioni atmosferiche.



In relazione alle emissioni odorigene derivanti dall'impianto di depurazione, si evidenzia che vengono raccolte e trattate acque meteoriche di dilavamento prive di sostanze organiche putrescibili e che l'eventuale presenza di idrocarburi è residuale e accidentale: i processi depurativi, pertanto, non generano alcuna emissione odorigena.

In relazione alle emissioni diffuse dovute alla movimentazione dei rifiuti nei cassoni e nelle aree all'aperto, si ricorda che nelle aree scoperte si avrà solo il deposito di cassoni pieni e/o vuoti, oltre che carta (rifiuti o EoW) in balle pressate, o legno (frazioni non polverulente) come unica frazione a terra. Trattasi di condizioni di contesto che non generano dispersioni eoliche (non saranno infatti stoccati materiali di natura polverulenta: pertanto, sono da escludersi il generarsi di emissioni di tipo diffuso; inoltre, la movimentazione dei rifiuti è eseguita da parte di personale adeguatamente formato, che provvederà ad adottare le migliori misure precauzionali, ai fini di evitare la generazione di emissioni diffuse - contenimento dell'altezza scarico, riduzione della velocità di movimentazione, chiusura dei cassoni).

Per quanto concerne le osservazioni relative alle emissioni del traffico, l'elaborato contenente le osservazioni non esplicita alcuna informazione sulle modalità di calcolo per la determinazione dei valori indicati (che appaiono assoluti), ma soprattutto utilizza un'esposizione fuorviante, anzi gravemente capziosa, laddove sembra ricondurre alla prossima operatività di FUTURA una significativa quantità delle emissioni pari al 6% di tutte le strade extraurbane del Comune di Paese e del 7% degli inquinanti CH4 e PM10.